



COMUNE DI MONTEFIORINO

PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE N. 161 del 24/06/2020

SETTORE: SETTORE II - TECNICO

Servizio: Lavori Pubblici

OGGETTO: CONCESSIONE AVENTE AD OGGETTO LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MONTEFIORINO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 179 E 183, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 50/2016, NONCHÉ DELLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 30.05.2008 N. 115 E DEL D.LGS. 04.07.2014 N. 102 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Il Responsabile del Settore

Premesso:

- che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.03.2019:

- si è stabilito di acquisire in proprietà la totalità delle infrastrutture al fine di razionalizzare la gestione del servizio di illuminazione pubblica, per un valore definito secondo i criteri disposti dall'art. 25, comma 6, D.L. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012, di € 17.541,25 al 31.12.2018, a superamento dell'attuale gestione mista Comune - società E.N.E.L. Sole s.r.l., ed individuare in via definitiva la nuova forma di gestione e, quindi, il nuovo gestore del servizio di pubblica illuminazione;
- si è preso atto della proposta di finanza di progetto, redatta ai sensi dell'art. 183 comma 15-19 e ss. e art. 179, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (ex art. 278 D.P.R. n. 207/2010), avente ad oggetto la "Concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica", trasmessa dalla società Enel Sole s.r.l. in data 14.06.2018 prot. 3959, integrata con prot. n. 1761 del 22.03.2019;
- è stata approvata la relazione ex art. 34, cc. 20 e 21, D.L. 18 Ottobre 2012 n. 179;
- si dà atto che il corrispettivo annuale di esercizio proposto nell'ambito del *project financing* risulta analogo a quello sino ad oggi impegnato per il servizio, a fronte degli investimenti a carico del concessionario;
- si dà atto che il servizio di pubblica illuminazione, dovendo essere inteso quale insieme non scindibile di realizzazione di lavori ed infrastrutture, manutenzione di queste ultime ed esercizio del servizio, consumi di energia elettrica, non trova corrispondenza in alcuna convenzione CONSIP in essere;
- si dà atto che i rischi dell'operazione appaiono ragionevolmente allocati in capo all'operatore privato e che, quindi, l'operazione può essere contabilizzata *off balance* (Allegato B) / Allegato A) – sezione D - paragrafo 4);
- è stata dichiarata di interesse pubblico per il Comune, in forza di tutto quanto sopra, la proposta di *project financing*, compreso lo studio di fattibilità, di E.N.E.L. Sole s.r.l. (proponente), in quanto rispondente all'ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione con modalità tecniche atte a consentire un adeguamento come necessitato dalla normativa vigente, ed anche tale da garantire sul piano della sicurezza e del miglior efficientamento, il rispetto di tutti i criteri e di tutti i requisiti diretti al soddisfacimento di un servizio pubblico primario per la collettività;
- è stata individuata la società E.N.E.L. Sole s.r.l. quale "*promotore di finanza di progetto*", ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs 50/2016;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 04.09.2019:
 - è stato approvato il progetto di fattibilità relativo alla proposta di finanza, redatta ai sensi dell'art. 183 comma 15-19 e ss. e art. 179, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (ex art. 278 D.P.R. n. 207/2010), avente ad oggetto la "Concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica", trasmesso dalla società Enel Sole s.r.l. e assunto agli atti in data 14.06.2018 con prot. 3959, integrato con prot. n. 1761 del 22.03.2019, depositato presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
 - è stata approvata la bozza di "Convenzione per Concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica", da stipularsi tra il Comune di Montefiorino (Concedente) e il soggetto aggiudicatario della concessione (Concessionario);
 - è stata approvata la bozza atto di vendita, con il quale Enel Sole s.r.l. vende al Comune gli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio del Comune di Montefiorino, per un totale di 312 centri luminosi (lampade e armature che le contengono), al prezzo di complessivi € 17.541,25 più IVA con l'aliquota del 10%, ai sensi dell'art. 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, pari ad € 1.754,12, per un totale di € 19.295,37;
 - si è stabilito che tale somma sarà corrisposta da parte del Comune di Montefiorino ad Enel Sole s.r.l., con pagamento differito, successivamente all'aggiudicazione della concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e prima del subentro nella gestione del nuovo concessionario, in quanto l'onere per il riscatto dei punti luce sarà sostenuto interamente dall'operatore che risulterà affidatario della concessione;
 - si è preso atto che, con deliberazione C.C. n. 16 del 30.03.2019, la Società ENEL Sole s.r.l. è stata dichiarata promotore della procedura in oggetto, alla quale spetta il diritto di prelazione ed ogni altra prerogativa in sede di procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione della concessione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - si è preso atto:
 - che l'importo complessivo del project financing è di € 931.606,00, IVA esclusa, di cui € 291.893,00 per progettazione e lavori (investimenti), € 609.262,00 per costi di gestione per 16 anni ed € 30.452,00 per oneri accessori;
 - che il valore economico presunto della concessione, per la sua intera durata, pari a 16 anni, ammonta ad € 1.248.000,00;
 - che il corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario e costituito dalla corresponsione di un canone annuo il cui valore presunto è pari a € 78.000,00 (IVA esclusa) per la durata della concessione (16 anni), che trova copertura al Cap. 8238 - art. 200 - P.Fin. U. 2.1.2.01.06 - "Canoni per Progetti di partenariato pubblico privato";

Vista la Scrittura Privata Rep. n. 186 sottoscritta in data 13.11.2019, con la quale Enel Sole s.r.l. vende al Comune di Montefiorino gli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio del Comune di Montefiorino, per un totale di 312 centri luminosi (lampade e armature che le contengono), al prezzo di complessivi € 17.541,25 più IVA 10%, per un totale di € 19.295,37, somma che la parte acquirente si impegna a corrispondere alla parte venditrice, con pagamento differito, successivamente all'aggiudicazione della concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e prima del subentro nella gestione del nuovo concessionario, in quanto l'onere per il riscatto dei punti luce dovrà essere sostenuto interamente dall'operatore che risulterà affidatario della concessione;

Visto il progetto di fattibilità relativo alla proposta di finanza, redatta ai sensi dell'art. 183, comma 15-19 e ss. e art. 179, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (ex art. 278 D.P.R. n. 207/2010), avente ad oggetto la "Concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica", trasmesso dalla società Enel Sole s.r.l. e assunto agli atti in data 14.06.2018 con prot. 3959, integrato con prot. n. 1761 del 22.03.2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 04.09.2019;

Dato atto che l'opera è stata inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021, contenuto nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, approvato con deliberazione n. 10 del 30.03.2019 e successivi aggiornamenti;

Ritenuto di poter procedere all'attivazione delle procedure di gara per l'affidamento della concessione;

Preso atto che:

- l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, della quale il Comune di Montefiorino fa parte, ha istituito la Centrale di Committenza che svolge funzioni di stazione appaltante previste dal D.Lgs. 50/2016, fino all'aggiudicazione definitiva ed efficace;
- la Centrale Unica di Committenza ha acquisito operatività in data 25.01.2016, con il distacco del personale dei Comuni;
- che la Centrale di committenza espleta le proprie procedure di gara telematiche utilizzando la piattaforma SATER, messa a disposizione da Intercent-ER, Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia Romagna, mediante accordo del 18.05.2018 (rep. 81 Intercent-ER);

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 16.01.2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione con l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per il conferimento all'Unione delle funzioni di centrale di committenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico n. 3 del 3.2.2016 con la quale sono state recepite le funzioni di centrale di committenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, conferite dal Comune di Montefiorino;
- la Convenzione tra il Comune di Montefiorino e l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico sottoscritta in data 16.02.2016, Rep.116;
- la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Montefiorino n. 2 del 04.02.2017, avente ad oggetto: "Schema di Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico delle attività di Centrale di Committenza - Approvazione";
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 08.02.2017, con la quale è stato approvato il nuovo testo della convenzione per il conferimento all'Unione delle funzioni di centrale di committenza, a seguito dell'adesione dei Comuni di Frassinoro, Palagano e Prignano sulla Secchia e dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);
- la Convenzione tra il Comune di Montefiorino e l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico sottoscritta in data 13.07.2017, Rep.178 e l'atto aggiuntivo Rep. 398 del 14.02.2020;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla "Concessione del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica" tramite la Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, ai sensi della Convenzione di cui al punto precedente e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 e 183, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da valutare in base ai criteri di cui all'allegato "Indicazioni per la predisposizione degli atti di gara";

Dato atto che l'opera è stata inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021, contenuto nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, approvato con deliberazione n. 10 del 30.03.2019 e successivi aggiornamenti;

Visto il D.Lgs. 30-5-2008 n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE."

Dato atto che del suddetto D.Lgs. 115/2008:

a) all'art. 15 "Procedure di gara" prevede che:

1. Agli appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali disciplinati dalla parte III del *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture nei settori speciali)*, ed aventi ad oggetto l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente all'effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformità ai livelli di progettazione specificati dall'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in mancanza di progetto preliminare redatto a cura dell'Amministrazione.

2. Alla individuazione degli operatori economici che possono presentare le offerte nell'ambito degli appalti di cui al comma 1, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*Procedure aperte e ristrette*).

b) all'art. 1, lettera m) definisce il «finanziamento tramite terzi» come accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO;

Visto il D.Lgs. 4-7-2014 n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE." che, all'art. 2, comma 2,

lettera n) definisce il contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) come accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari;

Dato atto che, pertanto, per l'affidamento di cui trattasi si applicano le norme speciali previste dai suddetti D.Lgs. 115/2008 e 102/2014;

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 40 del 21/12/2019 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di programmazione (DUP) 2020/2022";
- la deliberazione C.C. n. 41 del 21/12/2019 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati";
- la deliberazione G.C. n. 104 del 24/12/2019 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione";
- la deliberazione C.C. n. 3 del 26/02/2020 ad oggetto "Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020";
- la deliberazione G.C. n. 17 del 18/04/2020 ad oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020-2022 relativa all'assegnazione di fondi per misure urgenti di solidarietà alimentare previste nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29/03/2020";
- la deliberazione G.C. n. 20 del 18/04/2020 ad oggetto "D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di bilancio delle Regioni, delle EE.LL. e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi";

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la deliberazione di G.C. n. 84 del 20.12.2018 con la quale è stata attribuita al sottoscritto, ai sensi dell'art. 27 bis dello Statuto Comunale e dell'art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 così come modificato dalla L. 448/2001, la responsabilità gestionale ed operativa del Settore Tecnico;

DETERMINA

1)- di procedere alla concessione avente ad oggetto la riqualificazione energetica e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Montefiorino, ai sensi degli articoli 179 e 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché delle disposizioni del D.Lgs. 30.5.2008 n. 115 e del D.Lgs. 04.07.2014 n. 102 - CUP: B22I19000020005 - tramite la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;

2) di dare atto:

- che il valore della concessione, per la sua intera durata, pari a 16 anni, stimato come da art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, ammonta ad € 1.248.000,00, oneri fiscali esclusi. Detto valore è stato calcolato tenendo conto di tutti i corrispettivi stimati che saranno percepiti dal Concessionario per tutta la durata della concessione;
- che il valore dell'investimento ammonta ad € 330.837,37, oneri fiscali esclusi. Al suddetto importo va eventualmente aggiunto l'importo delle spese per la predisposizione della proposta, per un importo di € 6.350,00;
- che l'investimento è a carico del Concessionario, il quale avrà diritto a gestire il servizio in oggetto per l'intera durata della Concessione e percepire dal Comune di Montefiorino il relativo canone annuale, risultante dall'offerta presentata in sede di gara e di entità inferiore al canone annuo posto a base di gara pari ad € 78.000,00 (oltre IVA di legge);

3)- di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è il conseguimento di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica attraverso la riqualificazione dell'impianto esistente e la sua messa a norma, il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti, nonché concorrere alla salvaguardia dell'ambiente;
- b) l'oggetto del contratto è la concessione, mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica;
- c) il contraente verrà scelto mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt.

60, 95 e 183, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da valutare in base ai criteri contenuti nell'allegato alla presente determinazione "Indicazioni per la predisposizione degli atti di gara";

d) le clausole di contratto ritenute essenziali sono quelle descritte nelle indicazioni di gara;

e) il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante;

4)- di stabilire che le modalità e le condizioni necessarie ai fini dell'espletamento della procedura da parte della suddetta Centrale Unica di Committenza sono indicate nel documento "Indicazioni per la predisposizione degli atti di gara", allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

5)- di autorizzare, ove necessario, la Centrale di Committenza ad apportare alle "Indicazioni" di cui sopra e agli elaborati di gara, modifiche/integrazioni non sostanziali, senza necessità di adozione di atto formale;

6)- di dare atto:

- che l'art. 65 del D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio" ha esonerato le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal versamento della contribuzione dovuta all'ANAC, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005;

- che ulteriori ed eventuali costi diretti della procedura saranno rimborsati all'Unione con le modalità previste dalla Convenzione Rep. 178/2017; detti costi saranno quantificati ed impegnati con successivo atto, qualora ricorra il caso;

- che, ai sensi dell'articolo 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 e dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, le spese di pubblicazione dei bandi sui quotidiani e sulla GURI sostenuti dalla stazione appaltante, che saranno successivamente quantificate, saranno rimborsate alla stessa dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

7)- di dare atto che il corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario e costituito dalla corresponsione di un canone annuo il cui valore presunto è pari a € 78.000,00 (IVA esclusa) per la durata della concessione (16 anni), trova copertura al Cap. 8238 - art. 200 - "Canoni per Progetti di partenariato pubblico privato" del bilancio di previsione 2020/2022;

8)- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il sottoscritto Geom. Maurizio Paladini - Responsabile del Settore Tecnico;

9)- di dare atto che le pubblicazioni di cui alla Legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 saranno effettuate sia dal Comune di Montefiorino che dalla Centrale Unica di Committenza, ognuno per la parte di propria competenza;

10)- di trasmettere la presente determinazione e allegate "Indicazioni per la predisposizione degli atti di gara", unitamente agli elaborati di progetto, alla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, per gli adempimenti di competenza conseguenti;

11)- di dare atto che il presente provvedimento, pur non comportando impegno di spesa, viene trasmesso al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata

E/U	Tipo E/U	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Cod. Forn/Cli	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.

Il Responsabile del
Settore II - Tecnico

Maurizio Paladini / INFOCERT SPA

Atto sottoscritto digitalmente